PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027



Metodologia di valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione









Metodologia di valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione

1.	La valutazione del rischio ex ante	2
2.	Analisi del rischio per le verifiche amministrative	5
F	Piano indicativo delle verifiche amministrative	5
3.	Analisi del rischio per le verifiche in loco	7
3	Selezione delle operazioni e delle voci di spesa nell'ambito delle operazioni	7
-	Universo di riferimento	
-	Tipologie di rischio: classificazione e ponderazione dei criteri/fattori	7
_		10
_		12
3	Piano indicativo delle verifiche in loco	
4.	Revisione della Metodologia di valutazione del rischio	12

1. La valutazione del rischio ex ante

Nella programmazione 2021-2027, lo strumento per supportare la pianificazione e la realizzazione delle attività di controllo delle Autorità di gestione è rappresentato dalla "valutazione dei rischi", che consente di focalizzare l'attenzione su specifici aree e aspetti del controllo e, conseguentemente, di programmare le verifiche di gestione da svolgere.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) all'art. 325 dispone che la Commissione e i paesi adottino misure di lotta alla frode e a ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione. Prevenire ed individuare la frode rappresenta, pertanto, un obbligo generale per tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che implicano l'impiego di risorse.

Infatti, l'art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021 stabilisce che:

- le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto;
- le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di rimborso presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.

Il presente documento descrive, pertanto, la metodologia utilizzata dall'Autorità di Gestione per la valutazione del rischio ex ante ovvero i criteri/fattori di rischio esaminati per identificare gli ambiti di intervento del PR più rischiosi e, se del caso, le operazioni e/o le domande di rimborso e/o le spese/azioni da verificare.

Il documento contiene, altresì, indicazioni relative alle modalità e alla tempistica di svolgimento dei controlli basati sull'analisi del rischio (frequenza, scopo/portata e grado di copertura), utili ad una pianificazione di massima delle verifiche di gestione, nonché le condizioni per la revisione della metodologia di valutazione del rischio.

Il presente documento è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Reflection Paper risk-based management verifications 2021-2027 predisposto dalla Commissione europea e comunque tenendo in considerazione gli aspetti rilevanti e il contesto specifico del PR. Infatti, per assicurare un adeguato equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione si fondano su una valutazione dei rischi che tiene in considerazione i seguenti fattori delle operazioni attuate: 1) numero, 2) tipologia, 3) portata, 4) contenuto, 5) beneficiari, 6) livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

Con riferimento al numero dei beneficiari, prendendo a riferimento i criteri utilizzati nella precedente programmazione 2014-2020, si considera un rischio direttamente proporzionale al numero delle operazioni sottoposte al controllo. Sostanzialmente viene associata per i progetti che presentano un elevato numero di operazioni, una probabilità più elevata che le verifiche non siano state svolte in maniera corretta e puntuale. Il livello di rischio è pertanto così definito:

Rischiosità Massima (A₁): N > 250

Rischiosità Alta (A₂): 150 < N ≤ 250

Rischiosità Medio Alta (M₁): 75 < N ≤ 150

Rischiosità Medio Bassa (M₂): 35 < N ≤ 75

Rischiosità Bassa (B₁): N ≤ 35

Pertanto, ai fini della valutazione del rischio ex ante sul numero di operazioni, verranno sottoposte ad una verifica preventiva solo le operazioni che presentano un livello di rischiosità alta e massima.

Al fine di esplicitare tale concetto, nel caso in cui ad una operazione sia associato un unico codice progetto, si deve fare riferimento alla numerosità degli interventi sottostanti per determinare il valore N.

La selezione della tipologia di operazioni, così come individuato dal documento per l'individuazione dei criteri di selezione, adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 24.01.2023, con D.D. n.15 del 13.02.2023 di presa d'atto, prevede le seguenti modalità:

- 1.avvisi o bandi pubblici
- 2. gare d'appalto
- 3. accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni
- 4. affidamenti alle società "in house providing"
- 5. affidamenti ad organismi e/o Enti pubblici

In relazione alle modalità di accesso ai finanziamenti si distinguono le operazioni a titolarità regionale e le procedure a regia regionale. Sono definibili a "titolarità regionale" le procedure appaltate o realizzate sotto la diretta responsabilità degli uffici regionali; sono, invece, a "regia regionale" le procedure che, a seguito di atto amministrativo di programmazione o bando della Regione, sono appaltate da enti pubblici sulla base di un provvedimento amministrativo di delega. In sintesi, il criterio di distinzione tra gli interventi a titolarità e quelli a regia risiede nel soggetto che esegue la selezione del concessionario del finanziamento o dell'affidatario del servizio o fornitura. Le operazioni a titolarità regionale, essendo realizzate direttamente dall'ente presentano un livello di rischio basso, in contrapposizione a quelle a regia, dove i rapporti tra il Responsabile di Obiettivo Specifico e il beneficiario sono regolati dal provvedimento di ammissione a finanziamento del progetto da realizzare e dalla convenzione/accordo, che riporta gli impegni e gli obblighi dei sottoscrittori. In ogni caso, anche se il beneficiario è tenuto ad osservare la disciplina prevista per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo, questa tipologia di operazioni presenta un fattore di rischio più elevato.

Con riferimento alla portata delle operazioni, l'analisi di valutazione ex-ante del rischio si fonda sul principio che il rischio associato al valore del contributo concesso è direttamente proporzionale alla dimensione finanziaria dell'intervento. Pertanto, agli interventi che presentano un valore finanziario significativo viene associato un grado di rischio più elevato. A tal fine, si considerano, convenzionalmente, tre fasce di contributo che determinano tre livelli di rischiosità:

- Rischiosità Alta (A): contributo concesso ≥ € 500.000,00
- Rischiosità Media (M): contributo concesso maggiore di € 150.000,00 e inferiore € 500.000,00
- Rischiosità Bassa (B): contributo concesso ≤ € 150.000,00

Per quanto attiene alla distinzione relativa al contenuto delle operazioni distinguiamo tra gli affidamenti di natura concessoria e contrattuale. Nelle concessioni di sovvenzioni, la procedura di affidamento avviene previa pubblicazione di un avviso pubblico o attraverso la c.d. "chiamata di progetti", nel rispetto dei principi di trasparenza. Diversamente, quando le azioni finanziate danno luogo all'affidamento di appalti pubblici di forniture o di servizi, la Regione Campania applica le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti. Per quanto attiene alla valutazione del rischio, in questa fattispecie, l'analisi deve considerare anche la natura dell'operazione (a titolarità/a regia) e quindi il rischio gestionale si basa sulla valutazione delle quantità e della tipologia di attività caratterizzanti l'operazione nel suo ciclo di vita, come rappresentato nel seguente quadro:

- Rischiosità Alta (A): Acquisto di beni e servizi a regia (A_1); Attività di Formazione a regia (A_2); Aiuti di stato (A_3).
- Rischiosità Media (M): Attività formative a titolarità regionale (M_1); erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità voucher- (M_2).
- Rischiosità Bassa (B): Acquisto di beni e servizi a titolarità regionale (B₁).

Come previsto dal REG.UE 1060/2021 all'art. 2 comma 9) il «beneficiario» è:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

La rischiosità associata al tipo di beneficiario in questo caso si basa, sulla natura del soggetto beneficiario da cui si può presumere un determinato livello di garanzia, circa la correttezza amministrativa e la solvibilità dello stesso.

La valutazione del beneficiario considera la seguente classificazione di rischio:

- Rischiosità Alta (A): Beneficiario Privato (accreditato, ente del terzo settore, impresa).
- Rischiosità Media (M): Beneficiario: ente assimilabile al pubblico (in house),
- Rischiosità Bassa (B): Beneficiari Ente pubblico territoriale (Regione e Enti locali anche nelle forme associate previste dal D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni) o amministrazioni centrali.

Con riferimento all'individuazione del rischio, in base alle precedenti verifiche, prendendo a riferimento la programmazione 2014-2020, per quelle svolte dall'Autorità Gestione, è emerso mediamente, sulle varie annualità oggetto di certificazione, un tasso di errore pari allo 0,13%; per quanto attiene alle verifiche svolte dall'Autorità di Audit, invece, è emerso un rischio di categoria 2, corrispondente ad un livello di affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo pari al 70%.

Un valido supporto sarà offerto anche dalla consultazione del database di Arachne, sistema che analizza i progetti finanziati dal PR FSE+ e inviati al sistema di monitoraggio nazionale dalla cui banca dati acquisisce le informazioni.

Ogni progetto acquisito dal sistema Arachne viene analizzato in relazione a diversi indicatori di rischio afferenti alle seguenti categorie:

- appalti; - gestione contrattuale; - ammissibilità della spesa; - prestazione eseguita; - concentrazione di beneficiari; - ragionevolezza; - rischio per la reputazione e allerta frode.

Il sistema restituisce tutte le informazioni inerenti al livello di rischiosità di ogni progetto analizzato, assegnando un punteggio di "rischio complessivo" (calcolato a seguito dell'analisi di ogni singola categoria) compreso in un range che varia tra 0 e 50, dove 50 rappresenta il livello di rischio massimo individuato dal Sistema.

Tenuto conto che le verifiche on-desk verranno effettuate sul 100% delle domande di rimborso, presentate dai beneficiari, all'esito dell'analisi di valutazione del rischio ex ante, le attività di prevenzione dei rischi verranno circoscritte e limitate alle sole operazioni che presentano un grado di rischio medio-alto.

L'Autorità di gestione, si riserva, in ogni caso di procedere ad un sub campionamento delle domande di rimborso, (anche della verifica della documentazione inerente all'intervento) ogni qualvolta sia opportuno, in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti dall'operazione, dalla numerosità dei documenti sottostanti, ovvero dalla tenuità del rischio).

2. Analisi del rischio per le verifiche amministrative

Per il ciclo di programmazione del PR Campania FSE+ 2021-2027 si ritiene di mantenere, per ciò che attiene le verifiche sulle domande di rimborso presentate dai beneficiari, di effettuare un controllo pari al 100% di esse. Tale scelta discende dalle seguenti motivazioni:

- ✓ consentire un più rapido avvio dell'attuazione del programma, anche in conformità a quanto indicato dallo stesso RDC (art.56 Reg. 1060/2021)¹;
- ✓ evitare di avere due sistemi di controllo diversi in una fase in cui i due cicli di programmazione si sovrappongono, assicurando così una modalità di controllo unica sia per gestire la chiusura del PO 2014-2020 che per l'avvio del PR 2021-2027;
- ✓ garantire maggiormente il bilancio dell'UE, attraverso modalità già note, efficaci e funzionanti, valutate come tali anche in esito agli audit dei vari organismi di controllo 2014-2020 (Autorità di Audit e Corte dei Conti Europea);
- √ il grado di cambiamento organizzativo (Autorità del Programma, nuove/aggiornate strutture e soggetti
 che attuano gli interventi o nuove/aggiornate tipologie di intervento) e strumentale (adeguamento dei
 sistemi informativi) suggerisce, in via precauzionale, di mantenere il sistema di gestione e controllo
 inalterato almeno per la fase iniziale di attuazione del PR e comunque anche a seguito degli esiti positivi
 dei controlli svolti dall'AdA;
- ✓ il mantenimento della verifica al 100% consente all'AdG di costruire e consolidare un patrimonio informativo sui rischi effettivi legati alle operazioni/beneficiari selezionate sul PR 21-27, arricchendo la base di dati legati alle serie storiche delle operazioni/beneficiari del ciclo di programmazione precedente, che potrebbe essere solo parziale.

Ad ogni buon conto, si precisa che per le operazioni ritenute più ad alto rischio, il controllo, oltre alla consultazione del database di Arachne, potrà concentrarsi già in fase di verifica desk, su determinate aree considerate particolarmente rischiose, sulla base di quanto su esposto.

Piano indicativo delle verifiche amministrative

Il piano delle verifiche amministrative, per ciascun anno contabile, deve tener conto:

- dei risultati delle valutazioni dei rischi stabiliti;
- della tempistica stimata per ciò che attiene alla presentazione delle domande di rimborso, si prevede che le stesse vengano presentate da parte dei beneficiari, salvo diverse indicazioni, entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione o dell'atto di ammissione a finanziamento per ciò che attiene

¹ Art.56 Reg. 1060/2021: "Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova"

l'erogazione dell'anticipo, qualora previsto e richiesto; successivamente, si procederà all'erogazione dei successivi SAL. A tal fine, i singoli Ros effettueranno le verifiche amministrative, entro il termine di 50 giorni, salvo l'interruzione dei termini dovuta a richieste di integrazione e/o rettifiche documentali per le domande di rimborso che risultino non conformi a quanto stabilito dall'avviso/bando/procedura di riferimento;

- sulla base delle tempistiche (indicative) di attuazione delle fasi progettuali e delle relative previsioni finanziarie nelle domande di intervento/progetto approvate;
- dei termini (numero di giorni) entro i quali devono essere eseguite le verifiche amministrative per conformarsi all'obbligo di evitare ritardi di pagamento.

Le verifiche di primo livello on desk vengono effettuate prima che l'AdG dichiari la spesa alla Commissione e che l'AdA prelevi il suo campione.

Pertanto, la tempistica di individuazione delle operazioni/domande di rimborso più rischiose e di svolgimento dei controlli, potrebbe richiedere un termine più lungo, ma comunque non superiore al termine di 80 giorni dalla data della domanda di rimborso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 74 comma 1 paragrafo b, del RDC, salva l'interruzione dei termini dovuta a richieste di integrazione e rettifiche documentali per le domande di rimborso, che risultino non conformi a quanto stabilito dall'avviso/bando/procedura di riferimento.

Se l'irregolarità viene individuata e corretta prima che l'AdA estragga il proprio campione di operazioni da sottoporre a audit, l'errore rilevato dall'AdA stessa, non deve essere proiettato e quindi non c'è impatto sul TET/TETR (tasso di errore totale/tasso di errore ripartito residuale): l'individuazione di un'irregolarità da parte dell'AdG, dopo che l'AdA ha prelevato il proprio campione di operazioni, deve essere estrapolata quando l'AdA calcola il tasso di errore totale (TET).

3. Analisi del rischio per le verifiche in loco

L'autorità di gestione garantisce lo svolgimento dei controlli in loco di primo livello conformemente a quanto previsto dall'art. 74 comma 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, basandosi su una valutazione dei rischi ex ante. Tale attività di controllo consente di verificare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e che gli interventi cofinanziati con risorse comunitarie siano stati realizzati. Il numero dei controlli in loco è proporzionale all'ammontare del contributo pubblico concesso ed al rischio associato ad ogni singola operazione, nonché agli esiti degli audit effettuati dall'Autorità di Audit. Pertanto, le verifiche si realizzano su base campionaria ed interessano sia operazioni in corso di attuazione (in itinere), sia operazioni concluse (ex post). I controlli in loco rappresentano il completamento delle verifiche di gestione desk, svolte sul 100% delle domande di rimborso presentate dai beneficiari ed assicurano la realtà delle operazioni e l'effettiva erogazione dei beni e servizi.

3.1 Selezione delle operazioni e delle voci di spesa nell'ambito delle operazioni

- Universo di riferimento

L'Universo di riferimento è rappresentato dall'insieme dei progetti ammessi a finanziamento, che hanno ricevuto il controllo documentale desk e da cui risulta un avanzamento di certificazione. L'elenco da cui estrarre il campione dà evidenza dell'identificativo delle operazioni, del macroprocesso di riferimento, della tipologia di beneficiario, dell'importo di spesa effettivamente sostenuta e quietanzata e validata a seguito di controllo documentale desk.

- Tipologie di rischio: classificazione e ponderazione dei criteri/fattori

Analisi dei rischi

Alla luce delle previsioni normative regolamentari, ai fini di una corretta estrazione del campione di operazioni da sottoporre a controllo in loco, si procede con un'analisi dei rischi dell'Universo, che tiene conto anche dei rischi rilevati dal sistema Arachne. Tale sistema analizza i progetti finanziati dal PR FSE+ e inviati al sistema di monitoraggio nazionale dalla cui banca dati acquisisce le informazioni.

Ogni progetto acquisito dal sistema Arachne viene analizzato in relazione a diversi indicatori di rischio afferenti alle seguenti categorie:

- appalti; - gestione contrattuale; - ammissibilità della spesa; - prestazione eseguita; - concentrazione di beneficiari; - ragionevolezza; - rischio per la reputazione e allerta frode.

Il sistema restituisce tutte le informazioni inerenti al livello di rischiosità di ogni progetto analizzato, assegnando un punteggio di "rischio complessivo" (calcolato a seguito dell'analisi di ogni singola categoria) compreso in un range che varia tra 0 e 50, dove 50 rappresenta il livello di rischio massimo individuato dal Sistema. L'Autorità di Gestione utilizza le informazioni restituite dal sistema informatico Arachne per integrare l'analisi dei rischi finalizzata all'estrazione del campione di operazioni da controllare in loco. In particolare, attraverso una procedura "comparativa", le operazioni contenute nell'universo di riferimento, estratte dal sistema informativo SURF, sono analizzate anche sotto il profilo "rischio Arachne" al fine di individuare quelle con maggiori elementi di rischio frode.

In particolare, sulla scorta delle informazioni restituite da Arachne, si procederà a controllare in loco il 100% dei progetti, appartenenti all'universo di riferimento con un livello di rischio "significativo", ovvero classificati dal sistema Arachne con punteggio complessivo di rischio, compreso nel range 40 -50 e quindi con una rischiosità elevatà/elevatissima.

Le risultanze dell'analisi del rischio operata attraverso Arachne integrano il verbale di campionamento e ne costituiscono allegato al medesimo verbale.

L'analisi dei rischi, oltre a tenere conto delle risultanze segnalate dal Sistema Arachne e/o da segnalazioni da parte dell'Autorità di Audit, deve inoltre combinare la valutazione del rischio sull'universo considerato, attraverso le due seguenti componenti:

- IR (inherent risk o rischio gestionale), che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche intrinseche dell'operazione quali la complessità organizzativa o procedurale, la tipologia di beneficiario ecc.
- CR (control risk o rischio di controllo) che rappresenta il rischio che i controlli eseguiti dallo stesso organismo responsabile dell'operazione non siano efficaci, tenendo conto della numerosità dei controlli e delle classi di finanziamento concessi potenzialmente a rischio.

Il rischio gestionale IR viene misurato in ordine alle caratteristiche di ogni macroprocesso e alla tipologia di beneficiario.

Il livello di rischio associato ai macroprocessi si basa sulla valutazione delle quantità e della tipologia di attività caratterizzanti l'operazione nel suo ciclo di vita, da cui emerge il seguente quadro:

- Rischiosità Alta (A): Acquisto di beni e servizi a regia (A_1); Attività di Formazione a regia (A_2); Aiuti di stato (A_3).
- Rischiosità Media (M): Attività formative a titolarità regionale (M_1); erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità voucher- (M_2).
- Rischiosità Bassa (B): Acquisto di beni e servizi a titolarità regionale (B₁).

La rischiosità associata al tipo di beneficiario si basa, invece, sulla natura dello stesso a cui si può associare preventivamente un determinato livello di garanzia in termini di correttezza amministrativa dell'agire e di solvibilità. La valutazione della natura del beneficiario considera la seguente classificazione di rischio:

- Rischiosità Alta (A): Beneficiario Privato.
- Rischiosità Media (M): Beneficiario ente assimilabile al pubblico (in house).
- Rischiosità Bassa (B): Amministrazione pubblica beneficiario (Regione e Enti locali anche nelle forme associate previste dal D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni).

La combinazione delle componenti di rischio individuate fornisce la valutazione del rischio attraverso le coppie di macroprocessi/tipologie di beneficiario cui saranno associati i livelli di IR riportati nella figura seguente: mettere al centro

Figura 2 Valutazione rischio gestionale

Il rischio gestionale risulta, quindi, quantificato attribuendo il valore massimo (1) alla coppia Macroprocesso beneficiario che presenta la rischiosità più alta e un andamento decrescente al diminuire della categoria di

rischio di macroprocesso e di rischio beneficiario. A titolo esemplificativo il Macroprocesso "Aiuti di stato", collocato nella categoria di rischio Alto, attuato da un beneficiario privato, ha un IR pari a 1. Analogamente, il macroprocesso "Attività di formazione a regia" se attuato da un Ente Pubblico ha un rischio IR pari a 0,8.

Il rischio di controllo è calcolato sulla base dell'ammontare dell'importo pubblico concesso al beneficiario, e della numerosità delle operazioni sottoposte a controllo per ogni tipologia di macroprocesso e beneficiario.

Sulla base del principio: maggiore è il valore del contributo concesso e maggiore è l'importo del contributo potenzialmente a rischio per il Programma, si considerano tre fasce di contributo che determinano tre livelli di rischiosità:

- Rischiosità Alta (A): contributo concesso ≥ € 500.000,00
- Rischiosità Media (M): contributo concesso maggiore di € 150.000,00 e inferiore € 500.000,00
- Rischiosità Bassa (B): contributo concesso ≤ € 150.000,00

Rispetto al rischio connesso alla numerosità delle operazioni, si considera un rischio maggiore quanto maggiore è il numero delle operazioni. In tal caso, si considera sostanzialmente una probabilità più elevata che le verifiche non siano state svolte in maniera corretta e puntuale. Il livello di rischio è, pertanto, così definito:

- Rischiosità Massima (A₁): N > 250

- Rischiosità Alta (A₂): 150 < N ≤ 250

- Rischiosità Medio Alta (M₁): 75 < N ≤ 150

- Rischiosità Medio Bassa (M₂): 35 < N ≤ 75

- Rischiosità Bassa (B₁): N ≤ 35.

Anche in questo caso il livello di rischio di controllo CR si definisce sulla base della combinazione dei valori di rischiosità determinati dall'importo del contributo concesso e dal numero delle operazioni sottoposte a controllo come si evince nella seguente figura

Figura 3 Valutazione rischio controllo

	RISCHIO NUMEROSITA'				
RISCHIO IMPORTO CONTRIBUTO	Α		M		В
	A ₁	A ₂	M ₁	M ₂	B ₁
А	1	0,8	0,6	0,45	0,25
M	0,6	0,5	0,4	0,3	0,15
В	0,4	0,3	0,2	0,15	0,1

Individuati i rischi IR e CR si procede alla definizione del rischio congiunto (IR X CR) in cui si associa il rischio associato alla tipologia di operazione e di beneficiario considerando l'ammontare dell'importo finanziario assegnato e il numero delle operazioni.

A titolo meramente esemplificativo, ai progetti relativi al macroprocesso "Attività di formazione a regia" con Beneficiario "Amministrazione pubblica" (IR=0,6) e con importo maggiore di 150.000,00 e inferiore a 500.000,00 ove presentino un numero di operazioni $N \le 35$ verrà associato un coefficiente di rischio CR pari a 0,15. Di conseguenza il calcolo del rischio complessivo per tale categoria sarà pari a 0,09 corrispondente al prodotto 0,6X 0,15 (IRXCR). Qualora le operazioni fossero state pari a 70 il coefficiente di rischio controllo CR sarebbe stato pari a 0,4 e conseguentemente il rischio complessivo pari 0,6X0,4=0,24.

La sommatoria dei livelli di rischi per tutte le tipologie di macroprocessi e beneficiari osservati nell'analisi, considerate le classi di contributo e di numerosità, rappresenta il livello di rischio complessivo dell'Universo.

Il rapporto tra il livello di rischio di una tipologia/beneficiario e il rischio complessivo assegnato all'Universo determina il peso della specifica tipologia di operazione all'interno del campione da estrarre. Le tipologie di operazioni più rischiose saranno, di conseguenza, più rappresentate nel campione indipendentemente dall'incidenza delle stesse, tenendo conto inoltre dell'ammontare di contributo concesso e della numerosità delle operazioni con tali caratteristiche.

Assumendo a titolo di esempio che nell'Universo di riferimento siano riscontrabili "Attività di formazione a regia" con Beneficiario Amministrazione pubblica (IR=0,6) e "Acquisto di beni e servizi a regia" con beneficiario Ente Pubblico (IR=0,8) ognuna con rispettivamente 30 operazioni con un contributo concesso ≤ € 150.000,00 (CR=0,1) e 80 operazioni con un contributo concesso compreso tra € 150.000,00 e € 500.000,00 (CR=0,4) il livello di rischio per tipologia sarà pari a:

- 0,06 per Attività di formazione a regia con Beneficiario Amministrazione pubblica (IR=0,6XCR=0,1);
- 0,32 per Acquisto di beni e servizi a regia con beneficiario Ente Pubblico (IR=0,8XCR=0,4).

Il livello di rischio calcolato sull'universo sarà determinato dalla sommatoria dei due valori (0,06+0,32=0,38) Il peso che ciascuna tipologia di intervento assume all'interno del campione sarà così determinato:

- Macroprocesso Attività di formazione a regia sarà pari a 0,06/0,38=16%;
- Macroprocesso Acquisto di beni e servizi a regia sarà pari a 0,32/0,38=84%

- Individuazione del campione

L'estrazione del campione viene effettuata generalmente dall'Unità per le verifiche di primo livello in loco due volte l'anno e precisamente entro il 31 Gennaio dell'anno N+1 per le operazioni certificate da Luglio a Dicembre dell'anno N e entro il 31 Luglio dell'anno N per le operazioni certificate da Gennaio a Giugno dell'anno N. Alle operazioni facenti parte dell'Universo viene applicata l'analisi dei rischi descritta in precedenza. I gruppi di operazioni vengono organizzati in "strati" riconducibili a determinate tipologie di macroprocesso e beneficiario, con un livello di rischio associato ed un peso che assumerà all'interno del campione. L'estrazione all'interno di ogni strato sarà casuale fino al raggiungimento del peso dello strato.

A titolo esemplificativo considerato uno strato composto da operazioni per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 ed un peso (calcolato come rapporto tra livello di rischio associato allo strato e livello di rischio complessivo dell'universo) del 10%, dovranno essere estratte in maniera casuale un numero di operazioni il cui importo sia pari ad almeno € 100.000,00. Nel caso in cui uno strato non presenti un volume di spesa sufficiente a coprire la percentuale di spesa determinata dalla metodologia di campionamento, le operazioni ricadenti nello strato in questione saranno tutte campionate e l'ammontare di spesa non coperta dalle operazioni controllate in loco sarà ridistribuita sui restanti strati in misura proporzionale al peso di ogni strato sull'universo di riferimento, garantendo in questo modo il raggiungimento del livello minimo di spesa complessiva da verificare e tenendo conto del livello di rischio associato a ciascuno strato. Si rappresenta, inoltre, che nei casi in cui dall'analisi dei rischi dovesse risultare uno "strato" di operazioni, particolarmente parcellizzato e composto da operazioni ascrivibili alla stessa categoria di rischio, al fine di ottimizzare i tempi e i costi delle verifiche in loco, l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di procedere ad un subcampionamento dei progetti, procedendo alla verifica di un numero di progetti pari ad almeno il 50% del valore complessivo dello "strato" considerato, selezionando i progetti high value. All'esito delle attività di controllo svolte, qualora i funzionari incaricati dovessero riscontrare delle anomalie/criticità tali da determinare un impatto finanziario sulla spesa sostenuta e ritenuta ammissibile dal controllo di primo livello desk, la verifica sarà estesa al 100% dello strato considerato. Trattandosi di verifiche campionarie su progetti non necessariamente conclusi, l'avvenuta selezione di un progetto non esclude che lo stesso possa essere estratto in una successiva campionatura. Tuttavia, al fine di non replicare verifiche su progetti che non abbiano avuto significative variazioni in termini di avanzamento procedurale, le operazioni già campionate negli anni precedenti (nell'ambito di controlli in loco sia di primo che di secondo livello) verranno incluse nel campione solo se l'operazione è conclusa, abbia ottenuto o richiesto il saldo del contributo, oppure dall'analisi dei rischi effettuata risulti l'unica operazione da estrarre sulla base della stratificazione effettuata, riconducibile a determinate tipologie di macroprocesso e di beneficiari.

In aggiunta alle operazioni selezionate attraverso la procedura descritta saranno oggetto di verifica in loco i progetti che, a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità di Audit o di ulteriori organismi di controllo, hanno evidenziato particolari criticità in ordine sia a irregolarità che alle frodi. In particolare, rispetto alla gestione del rischio frodi, conformemente alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 74 comma 1 lett. C del Reg. UE 1060/2021 e ss.mm.ii., l'AdG ha la responsabilità di garantire "adeguate misure antifrode efficaci e proporzionate in relazione ai rischi individuati". In tale ottica, quindi, contestualmente all'attività di analisi dei rischi, l'Autorità di Gestione effettua periodicamente una valutazione del rischio frode, mediante un processo di autovalutativo, conformemente alle indicazioni fornite dalla nota EGESIF 14- 0021-00 del 16/06/2014. L'attività di autovalutazione del rischio frode viene completata, inoltre, dalle segnalazioni di rischi di potenziali frodi derivanti dall'utilizzo della banca dati Arachne. Il risultato di questi strumenti consente di individuare, eventualmente, ulteriori operazioni che possono essere oggetto di verifica in loco di primo livello e di integrare il campione delle operazioni estratte sulla base dell'analisi dei rischi effettuata.

L'Autorità di Gestione, inoltre, può disporre in aggiunta alle 2 estrazioni di campionamento annuali, controlli integrativi, anche su operazioni che siano svolte con modalità di rendicontazione a costi standard. In tal caso le operazioni che costituiranno l'universo, sono quelle ammesse a finanziamento o attivate in un certo arco temporale di riferimento a cui si farà menzione nel verbale di campionamento delle operazioni.

I controlli in loco integrativi potranno inoltre essere attivati anche su richiesta dei Responsabili di Obiettivo specifico a cui è riconosciuta la possibilità di richiedere l'attivazione di controlli in loco per una specifica operazione, mediante apposita comunicazione da inoltrate all'AdG unità per le verifiche in loco.

Modalità di selezione del campione

Salvo quanto sopra previsto per le ipotesi di operazioni svolte con modalità a costi standard, il campione viene estratto, acquisendo i dati delle operazioni direttamente dal Sistema Informativo Regionale, S.U.R.F.. L'elenco da cui estrarre il campione conterrà l'identificativo delle operazioni, il macroprocesso di riferimento, la tipologia di beneficiario, l'importo di spesa effettivamente sostenuta e quietanzata e validata a seguito di controllo documentale desk.

Sarà cura dell'Autorità di Gestione, inoltre, inviare, ai ROS competenti una richiesta formale di acquisizione dati per procedere al campionamento, nei casi in cui le informazioni necessarie al campionamento non siano direttamente reperibili dal Sistema Informativo SURF. Tali informazioni dovranno essere trasmesse all'AdG almeno 15 giorni prima delle date previste per il campionamento delle operazioni.

Le dimensioni del campione sono definite sulla base dell'analisi dei rischi, preliminarmente, entro un limite percentuale del 10% del valore complessivo dell'Universo. Tale soglia può variare nel corso degli anni, in ragione dell'andamento del Programma e delle verifiche sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e Controllo da parte degli organismi di Audit nazionali e comunitari. La documentazione relativa alle modalità di campionamento e alla estrazione del campione delle operazioni, oggetto della verifica in loco nell'anno di riferimento è conservata presso l'Unità per le verifiche in loco", incardinata presso l'Autorità di Gestione.

- Campionamento supplementare

La modalità di estrazione descritta al paragrafo precedente può essere utilizzata per un eventuale campionamento supplementare delle operazioni, per quanto riguarda le operazioni residue, qualora a seguito dei controlli in loco di primo livello emergano irregolarità superiori al 2% della soglia di rilevanza determinata dal rapporto tra il totale delle spese non ammissibili e il totale delle spese dichiarate ammissibili a seguito del controllo di primo livello desk.

3.2 Piano indicativo delle verifiche in loco

Come già sopra indicato, l'AdG redige per ciascun anno contabile un "Piano delle verifiche in loco" secondo le modalità sopra descritte e se necessario, lo aggiorna nel corso dell'esercizio tenendo conto (delle variazioni) dell'andamento dell'attuazione delle operazioni.

4. Revisione della Metodologia di valutazione del rischio

La valutazione del rischio costituisce un esercizio ciclico; pertanto, la presente metodologia sarà soggetta, se del caso, a revisione periodica qualora se ne verifichi la necessità, al fine di tenere in debito conto aspetti specifici sopraggiunti che rendano necessario il riesame.

In particolare, si indicano di seguito condizioni e fattori, seppur non esaustivi, in base ai quali l'aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi potrà avvenire:

- -modifiche significative del sistema di gestione e controllo, anche in esito all'esercizio in materia di gestione dei rischi (ad esempio cambiamenti organizzativi interni all'AdG, modifiche relative alle misure antifrode compresa l'autovalutazione del rischio frode, ecc.);
- -nuove tipologie di operazioni (ad esempio, strumenti finanziari)
- -risultati di precedenti verifiche amministrative e in loco ai sensi degli art. 74, paragrafo 1 e 2;
- -esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- -esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei conti Europea riferiti al programma in questione;
- -ulteriori informazioni rilevanti provenienti da altri Organi nazionali (Corte dei conti italiana, GdF, ecc.) o europei (EPPO, OLAF);
- -fattori esterni che potrebbero avere un impatto sull'attuazione delle operazioni (ad esempio, potenziali conflitti di interesse, l'esistenza di segnalazioni e reclami, ecc.)
- L'AdG effettuerà, pertanto, le necessarie valutazioni al fine di includere fattori e condizioni nuovi e modificare il presente documento.